

## *Avvertenza per i praticanti abilitati al patrocinio.*

Questo Consiglio ritiene utile richiamare all'attenzione dei praticanti abilitati al patrocinio i seguenti principi del vigente ordinamento professionale.

- 1) Il praticante avvocato è titolare di uno *status* abilitativo provvisorio, limitato e temporaneo, giustificato dalle esigenze del tirocinio (C. Cost. 07.05.2002 n. 163).

La *ratio* cui è ispirata la concessione dell'abilitazione al patrocinio provvisorio non è quella di abilitare il praticante alla libera professione forense (attività accessibile solo a coloro che abbiano superato l'esame di avvocato), bensì quella di consentire a coloro che intendono intraprendere la professione forense il raggiungimento di una più adeguata e approfondita preparazione, e ciò entro ben precisi limiti territoriali (ambito distrettuale), temporali, per valore e per materia (C.N.F. 12.10.1999 n. 153).

- 2) Quanto al limite temporale, l'art. 8 co. 2 R.D.L. 27.11.1933 n. 1578 succ. modif. prevede il termine massimo di anni sei, che decorre dal primo giorno del secondo anno successivo all'iscrizione dell'interessato nel registro dei praticanti (C.N.F. sentenza citata *supra*).

- 3) Quanto ai limiti per materia e valore, l'art. 7 L. 16.12.1999 n. 479 prevede che i praticanti avvocati abilitati possano esercitare il patrocinio svolgendo attività giudiziale innanzi al **Giudice di Pace** ed al **Tribunale in composizione monocratica, limitatamente:**

a) negli **affari civili:**

- alle cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a E. 25.822,84 (€ 50 milioni);
- alle cause possessorie (ad eccezione delle domande incidentali in giudizi di valore eccedente gli E. 25.822,84, di cui all'art. 704 c.p.c.);
- alle cause per denuncia di nuova opera o danno temuto (ad eccezione delle domande incidentali ex art. 688 c.p.c. in giudizi di valore superiore a E. 25.822,84);
- alle cause di locazione e comodato di immobili urbani (non di competenza delle sezioni specializzate agrarie);

b) negli **affari penali:**

alle cause per i reati indicati dall'art. 550 c.p.p. (modif. dall'art. 2 decies del D.L. n. 82/2000 conv. con modif. nella L. n. 144/2000).

L'ordinamento **non** prevede dunque – in particolare - la facoltà del praticante abilitato di esercitare il patrocinio in procedimenti innanzi al **Tribunale in composizione collegiale** (ad es. giudizi di separazione e divorzio, o giudizi del nuo-

vo processo societario), indipendentemente dal valore della controversia, anche nella fase innanzi al G.I..

D'altro canto, è stato ritenuto (Cass. VI 09.12.2002 n. 1751) che il praticante avvocato – ad esempio - può assistere il minore, indagato per uno dei reati indicati dall'art. 550 c.p.p., nell'udienza per convalida dell'arresto innanzi al G.I.P. del Tribunale per i Minorenni; così come può assistere alle udienze innanzi al GIP del Tribunale ordinario, nei procedimenti per i reati elencati dall'art. 550 cpp.

Il praticante che compia atti giudiziari tipici della professione legale ordinaria (come ad es. l'autenticazione della procura a margine della comparsa di costituzione innanzi al Tribunale in composizione collegiale, anche qualora il mandato professionale sia conferito congiuntamente ad un avvocato abilitato) risponde del reato pp. dall'art. 348 c.p. (Cass. VI 23.11.2000 n. 13273).

La norma incriminatrice dell'esercizio abusivo di professione ha natura di norma penale in bianco, in quanto postula altre disposizioni di legge che stabiliscano le condizioni oggettive e soggettive in difetto delle quali non è consentito – ed è quindi “abusivo” – l'esercizio di una professione protetta. Dette disposizioni sono integrative del precetto penale, di cui entrano a far parte; sicchè la violazione di esse si risolve in una violazione della norma incriminatrice (Cass. VI 18.11.1993); e l'errore su tali norme, essendo assimilabile ad errore sulla norma penale, non ha valore scriminante ex art. 47 c.p..

4) Quanto all'attività di consulenza professionale stragiudiziale, questo Consiglio sostiene da tempo l'esigenza che anch'essa sia riservata all'avvocato, aderendo all'orientamento giurisprudenziale espresso da Cass. VI 08.10.2002 n. 49, Cass. Pen. VI 08.01.2003 n. 1151, e da Cass. 06.04.2004 n. 18898 (la S.C. distingue gli atti tipici della professione, espressamente riservati dalla legge, il cui compimento in assenza di titolo abilitante costituisce sempre reato, dagli atti caratteristici – non espressamente riservati, ma strumentalmente connessi ai primi, come la consulenza stragiudiziale - il cui compimento non è sanzionabile penalmente se meramente occasionale, ma lo diventa se riveste carattere di continuità e professionalità, fruendo di strutture stabili e idonee, e sia prospettato come reso da professionista qualificato).

Corollario: il praticante è da ritenere abilitato a prestare consulenza professionale stragiudiziale entro i medesimi limiti per materia e valore previsti dalla legge per l'attività professionale giudiziale.

5) Infine va ricordato che l'inosservanza dei limiti di legge all'esercizio del patrocinio comporta anche responsabilità disciplinare (art. 21 c.d.f.); e che da tale responsabilità (come da responsabilità penale, in ipotesi di concorso) non va esente il *dominus*, qualora scientemente avalli l'attività abusiva del praticante (ad es. sottoscrivendo anch'egli la procura ricevuta dal praticante per una lite innanzi al Tribunale in composizione collegiale) (C.N.F. 03.10.2001 n. 191).

Donde l'esigenza – sia per il praticante che per il *dominus* - di prestare particolare attenzione.

Torino, li 23.05.2005.

Il Consigliere Segretario  
Avv. Guglielmo Preve.